

**UNIONE COLLINARE
TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI***Unione di Comuni costituita da**ROSIGNANO MONFERRATO – SAN GIORGIO MONFERRATO - CELLA MONTE – OTTIGLIO –
FRASSINELLO MONFERRATO CAMAGNA MONFERRATO***VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N.26****OGGETTO: UTILIZZO EXTRA ORARIO DOTT. SSA ROVETTO MICHELA, DIPENDENTE COMUNE DI OTTIGLIO**

L'anno **2018** il giorno **31** del mese di Ottobre alle ore **22.00** nel COMUNE di ROSIGNANO MONFERRATO, si è riunita la Giunta dell'Unione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

	COGNOME	NOME		PRESENTE
1	CHIESA	Cesare	Presidente	SI
2	ANDREONE	Marco	Assessore	NO
3	DALLERA	Pietro	Assessore	SI
4	SCAGLIOTTI	Claudio	Assessore	SI
5	BARBERIS	Franco	Assessore	SI
6	DEVASIS	Maurizio	Assessore	SI
	Totale Presenti			5

Presiede il Signor Cesare CHIESA.

Partecipa il dottor Armando ORCIUOLI, Segretario Comunale-Segretario dell'Unione, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è legale.

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA DELL' UNIONE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* (cd. Testo Unico sul pubblico impiego, T.U.P.I.);

ATTESO CHE:

- l'art. 2 del D.lgs. appena citato stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del medesimo D.lgs. n. 165/01 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive generali;
- il successivo art. 5 dispone che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 cit.;
- l'art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) estende alle Autonomie locali l'applicazione del T.U.P.I.;
- i successivi artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che testualmente recita: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

CONSIDERATO l'assenso preventivo, del Sindaco del Comune di Ottiglio, presente in questa seduta, per l'utilizzo a tempo parziale determinato, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311/2004 (al di fuori dell'orario di lavoro ordinario) della dipendente dott.ssa, Rovetto Michela Cat D, profilo professionale Istruttore direttivo, fino al 31.01.2019;

PRESO ATTO che, la suddetta dipendente ha già manifestato la disponibilità a ricoprire l'utilizzo di che trattasi presso l'Unione Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni per 4 ore extra orario;

PRESO ATTO altresì che, nulla osta da parte del Sindaco di Ottiglio, Sig. Franco Barberis presente a questa seduta all'utilizzo da parte di Questa Unione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art 53 D. Lgs 165/2001, della dipendente del Comune di Ottiglio, dott.ssa Michela Rovetto (categoria D- posizione economica D3 per un massimo di 4 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557 *supra* cit., a svolgere la propria attività lavorativa nell'Unione, nel ruolo di responsabile dell'Ufficio Finanziario);

VISTO l'articolo 36 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che detta la disciplina generale in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, che pone dei limiti di spesa, applicabili anche agli enti locali, quanto alla utilizzazione dei contratti di lavoro flessibile;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti relative all'articolo 1, comma 557 cit.:

- o Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 6/2012/PAR del 31 gennaio 2012;
- o Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23 maggio 2012;
- o Sezione Regionale di Controllo per il Veneto del 19 novembre 2012, n. 955/2012/PAR;

DATO ATTO dunque che la giurisprudenza contabile, esclude l'istituto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 *supra* cit., ma al contempo, ne consente l'utilizzazione, purché l'Ente "utilizzatore" rispetti le

prescrizioni e le limitazioni vigenti in materia di spesa del personale, perché *“le spese sostenute pro quota dall’ente per tali prestazioni lavorative [cioè per le prestazioni lavorative rese dal personale autorizzato ex comma 557] vanno computate nella spesa di personale”* (così Corte Conti Piemonte n. 200/2012 cit. e Corte Conti Sez. Veneto, parere n. 80 del 21 maggio 2009);

VISTA E RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che, in merito alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro (conformemente a Corte Conti Piemonte n. 200/2012 *supra* cit.) ritiene *“che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza.*

Le modalità operative dell’utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza”; la medesima Corte dei Conti, inoltre, nell’affrontare la problematica relativa al rapporto tra art. 1, comma 557 cit. e articolo 36 del T.U.P.I., sostiene che *“Il comma 557 [...] detta una disciplina particolare per gli enti locali con meno di cinquemila abitanti, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie. L’art. 36 comma 3 [del D.lgs. n. 165/2001], invece, detta una disciplina generale che si rivolge a tutte le amministrazioni, e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557), e per una durata massima di sei mesi non rinnovabili (a fronte di un utilizzo sine die nell’altra norma)”*;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che, con riferimento alla disciplina di cui all’art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che *“è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal D. Lgs. n. 368/2001 (a fronte della mancanza di un termine nell’altra norma)”*;

RICHIAMATO altresì il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 – nel quale viene confermato il perdurare dell’applicabilità dell’art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004, nonostante le modifiche all’art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto “normativa speciale” che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

LETTO E RICHIAMATO il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 dell’11 dicembre 2013 (diramato con nota della Prefettura- UTG di Benevento del 9.06.2014, prot. n. 16573 Area II), che, nel rispondere al quesito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot. n. 15802 del 7.11.2013, ha confermato che:

- la disposizione di cui all’art. 1, comma 557 cit., da qualificare come “normativa speciale”, costituisce una deroga al principio dell’unicità del rapporto di lavoro;
 - in ogni caso, nell’applicazione dell’istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell’orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall’art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;
 - l’utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l’ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;
 - vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l’ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;
- ed ha altresì aggiunto che
- anche sulla scorta della nuova disciplina dell’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni, l’articolo 4, comma

2-bis del CCNL 14.09.2000 può ritenersi compatibile con la normativa di cui al comma 557 più volte citato;

EVIDENZIATO CHE la soluzione organizzativa di utilizzo di una unità di personale di altro Comune è comunque temporanea e sino al 31 1 2019;

SENTITO il Responsabile del Settore Finanziario del Comune – che ha reso sulla proposta della presente deliberazione il proprio parere favorevole di regolarità tecnica e contabile *ex artt. 49 e 147-bis* del D.lgs. n. 267/2000, come riportato in calce – il quale ha confermato che il Comune di Ottiglio rispetta le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale – e, in particolare, quella di cui all'articolo 1, comma 557 e ss., della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);

RITENUTO, pertanto, di poter programmare l'utilizzazione del dipendente del Comune di Ottiglio (AL), dott.ssa Michela Rovetto, fino al 31 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 come segue: CAT D Pos. Giuridica. D3 - Istruttore Direttivo, 4 ore settimanali *ex art. 1 comma 557* dal 2.11.2018 fino al 31.01.2019, da espletarsi nella sede del Comune di Ottiglio;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riportati in calce alla presente deliberazione;

UDITA la proposta dell'Ufficio Personale come sopra riassunta;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;

2) DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, l'utilizzazione della Dott.ssa Michela Rovetto, dipendente del Comune di Ottiglio (AL), fino al 31 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, come di seguito specificato: dott.ssa Michela Rovetto categoria D- posizione economica D3 per un massimo di 4 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557 *supra cit.*, a svolgere la propria attività lavorativa nell'Unione, nel ruolo di responsabile dell'Ufficio Finanziario, riconoscendo per tale ruolo un'indennità di responsabilità pari ad € 300,00 lordi mensili su 13 mensilità;

4) DI DARE ATTO che la prestazione della dott.ssa Michela Rovetto presso l'Unione avverrà senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di appartenenza;

6) DI DARE ATTO che alla dott. ssa Rovetto Michela verrà riconosciuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il rimborso spese di viaggio in seguito ad esibizione prospetto riassuntivo dei costi sostenuti;

7) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Finanziario di procedere, nel rispetto della disciplina regolamentare e normativa vigente, all'adozione di tutti i provvedimenti gestionali consequenziali alla approvazione della presente deliberazione;

8) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

- o al Sindaco del Comune di Ottiglio;
- o all'organo di revisione contabile ai fini dell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

9) DI DARE INFORMAZIONE dell'adozione della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali.

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dr. Cesare Chiesa)

IL SEGRETARIO
(Dr. Armando Orciuoli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 Del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69)

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente sul sito web istituzionale, per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.


Lì,

IL SEGRETARIO
(Dr. Armando Orciuoli)

UNIONE COLLINARE

TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI

Unione di Comuni costituita da
Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Cella Monte, Ottiglio e Frassinello Monferrato,
Camagna Monferrato



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: UTILIZZO EXTRA ORARIO DOTT. SSA ROVETTO MICHELA, DIPENDENTE COMUNE DI OTTIGLIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE (Art. 49, 1° comma D. Lgs. 267/2000)
Favorevole.

IL SEGRETARIO
(dott. Orciuoli Armando)